



## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### COMUNE DI GUSSOLA PROVINCIA DI CREMONA

**C O P I A**

COMUNICAZIONE, AL CONSIGLIO COMUNALE, DEI COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE E DELLA NOMINA DEL VICESINDACO, A NORMA DELL'ARTICOLO 46, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.	Nr. Progr.	<b>29</b>
	Data	<b>07/06/2019</b>
	Seduta Nr.	<b>5</b>

*Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 07/06/2019 alle ore 21:00.*

*Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.*

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
BELLI FRANZINI STEFANO	S	CARBONI LARA	S	CAVALLI ARNALDO	S
FRANCHI PIER LUIGI	S	BIA DORIS	S		
LODI RIZZINI VITTORINO	S	DEPIETRI SABRINA	S		
DAOLIO ALESSANDRO	S	VOLTINI MIRIAM	S		
QUARENGHI ANNA CATERINA	S	MANGONI NICOLO'	S		
<i>TOTALE Presenti: 11</i>		<i>TOTALE Assenti: 0</i>			

Assenti Giustificati i signori:

*Nessun convocato risulta assente giustificato*

Assenti Non Giustificati i signori:

*Nessun convocato risulta assente ingiustificato*

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE, DOTT. CINI MARCO.

Constatata la legalità dell'adunanza, nella sua qualità di SINDACO, il SIG. BELLI FRANZINI STEFANO dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Sono designati a scrutatori i Sigg.:

**OGGETTO:**

**COMUNICAZIONE, AL CONSIGLIO COMUNALE, DEI COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE E DELLA NOMINA DEL VICESINDACO, A NORMA DELL'ARTICOLO 46, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udita la relazione introduttiva del Sindaco - Presidente;

**PREMESSO:**

- che, nel giorno di domenica 26 maggio 2019, si sono svolte le consultazioni per l'elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale di Gussola;

- che, a seguito della proclamazione degli eletti effettuata, ai sensi dell'art. 67, comma 1, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni, dall'Adunanza dei Presidenti delle sezioni in data 27 maggio 2019, è risultato eletto alla carica di Sindaco del Comune di Gussola il sig. Stefano Belli Franzini, nato a Casalmaggiore (CR) il giorno 21/09/1983;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, rubricato "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.*", e successive modifiche ed integrazioni;

**RICHIAMATI**, in particolare:

- l'art. 46, comma 2, del T.U.E.L., a norma del quale il sindaco nomina, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione;

- l'art. 47 del T.U.E.L., disciplinante la composizione della giunta;

- l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che dispone: "*1. La giunta collabora con il sindaco o con il presidente della provincia nel governo del comune o della provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, le riunioni della giunta si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti.*

*2. La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.*

*3. È, altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.*";

- l'art. 53, comma 2, del T.U.E.L., a norma del quale il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione;

- l'art. 64 del T.U.E.L., a tenore del quale: "*1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.*

*2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.*

3. *Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.*

4. *Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia”;*

**RICHIAMATI**, inoltre, in tema di riduzione del numero degli assessori comunali:

- il comma 185 dell'art. 2 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010).”*, come modificato dall'art. 1, comma 1-bis, lett. a) e b), del D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 marzo 2010, n. 42, il quale, dopo aver disposto la riduzione da dodici a nove dei consiglieri comunali assegnati, con esclusione del sindaco, ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, aveva fissato a tre il numero massimo degli assessori nominabili nei comuni aventi detta consistenza demografica, stabilendo che *“Il numero massimo degli assessori comunali è determinato, per ciascun comune, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri del comune, con arrotondamento all'unità superiore. [...] Ai fini di cui al presente comma, nel numero dei consiglieri del comune e dei consiglieri della provincia sono computati, rispettivamente, il Sindaco e il Presidente della provincia.”*;

- l'art. 16, comma 17, lett. b), del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, recante *“Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.”*, convertito, con modificazioni, nella Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale, nella formulazione in vigore fino al 7 aprile 2014, disponeva che *“per i comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in due”*;

- l'art. 16, comma 17, lett. a), del medesimo D.L. n. 138/2011 testé citato, convertito, con modificazioni, nella L. n. 148/2011, come modificato dall'art. 1, comma 135, lett. a), della Legge 7 aprile 2014, n. 56, il quale, nella sua formulazione attuale, recita: *“per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due”*;

**VISTE:**

- la Legge 23 novembre 2012, n. 215, recante *“Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni.”*;

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.”*;

- le disposizioni racchiuse al Capo II, rubricato *“Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità”*, del Titolo III della Parte Prima del T.U.E.L.;

**VISTI:**

- il Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, rubricato *“Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.”*;

- il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante *“Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli*

enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.", e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** lo "Statuto comunale", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 28/02/2002;

**RICHIAMATI**, in particolare, l'art. 26 (Composizione della Giunta) e l'art. 27 (Elezione del Sindaco e nomina della Giunta) dello "Statuto comunale";

**VISTO** il "Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali comunali", approvato, con modificazioni, con deliberazione C.C. n. 6 del 28/03/2015;

**PRESO ATTO** del decreto n. 4/2019 del 06/06/2019 (Prot. n. 3250/2019) - che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale - con il quale il Sindaco ha nominato i componenti della Giunta Comunale e, tra questi, il Vicesindaco, come di seguito indicati:

Carica	Nominativo	Deleghe
Assessore	Pier Luigi FRANCHI (Consigliere Comunale)	Bilancio - Politiche Economiche
Assessore	Doris BIA (Consigliere Comunale)	Ambiente - Sviluppo Sostenibile - Cultura
Vicesindaco	Pier Luigi FRANCHI (Consigliere Comunale)	

**ACCERTATO** che i componenti dell'esecutivo sono tutti in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale e non sono "coniuge, ascendente, discendente, parente o affine sino al terzo grado del Sindaco" (conformemente alle prescrizioni recate dall'art. 64, comma 4, del T.U.E.L.);

**CONSIDERATO** che, trattandosi di mero atto di comunicazione all'organo consiliare, non si rende necessaria la preventiva acquisizione dei pareri di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Tanto premesso e richiamato,

### P R E N D E A T T O

1) che la Giunta Comunale è così composta:

Carica	Nominativo	Deleghe
Sindaco	BELLI FRANZINI Stefano	
Vicesindaco	Pier Luigi FRANCHI (Consigliere Comunale)	
Assessore	Pier Luigi FRANCHI (Consigliere Comunale)	Bilancio - Politiche Economiche
Assessore	Doris BIA (Consigliere Comunale)	Ambiente - Sviluppo Sostenibile - Cultura

2) che il Sindaco ha riservato a sé le seguenti materie: Affari Generali - Personale - Urbanistica - Edilizia Pubblica - Edilizia Privata - Polizia Locale - Sicurezza - Protezione Civile - Servizi Sociali - Politiche Territoriali - Servizi Pubblici - Bandi e ricerca di finanziamenti;

3) che all'Assessore Pier Luigi FRANCHI è stata conferita la carica di Vicesindaco.-

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 29 DEL 07/06/2019**

---

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO**

*F.to SIG. BELLI FRANZINI STEFANO*

**IL SEGRETARIO COMUNALE REGG]**

*F.to DOTT. CINI MARCO*

---

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il **10/06/2019** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data: 10/06/2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE REGG]**

*F.to DOTT. CINI MARCO*

---

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

Data: 10/06/2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE REGG]**

*DOTT. CINI MARCO*

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno **20/06/2019**

Data 20/06/2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE REGG]**

*F.to DOTT. CINI MARCO*

---



# **COMUNE DI GUSSOLA**

**Provincia di Cremona**

Piazza Comaschi Carlo n. 1 – 26040 GUSSOLA (CR)

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00298700196

Tel. 0375-263311 - Telefax 0375-260923 - E-mail: [comune.gussola@unh.net](mailto:comune.gussola@unh.net)

P.E.C.: [comune.gussola@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.gussola@pec.regione.lombardia.it)

Sito web istituzionale: [www.comune.gussola.cr.it](http://www.comune.gussola.cr.it)

**Allegato alla deliberazione C.C. n. 29 del 07/06/2019**

**IL SINDACO**  
**Stefano Belli Franzini**

**IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE**  
**Dott. Marco Cini**



# COMUNE DI GUSSOLA

Provincia di Cremona

Piazza Comaschi Carlo n. 1 – 26040 GUSSOLA (CR)

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00298700196

Tel. 0375-263311 - Telefax 0375-260923 - E-mail: [comune.gussola@unh.net](mailto:comune.gussola@unh.net)

P.E.C.: [comune.gussola@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.gussola@pec.regione.lombardia.it)

Sito web istituzionale: [www.comune.gussola.cr.it](http://www.comune.gussola.cr.it)

Prot. n. 3250/2019

Classificazione: Titolo I - Classe 6

Fascicolo n.: 8/2019

Gussola, li 6 giugno 2019

## DECRETO N. 4/2019 DEL 06/06/2019.

### NOMINA DEI COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE E DEL VICESINDACO.

#### IL SINDACO

**PREMESSO** che, in data 26 maggio 2019, si sono svolte le consultazioni per l'elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale di Gussola;

**VISTO** il verbale, in data 27 maggio 2019, dell'Adunanza dei Presidenti delle sezioni, relativo alla proclamazione dell'elezione alla carica di Sindaco nonché all'elezione dei dieci Consiglieri assegnati al Comune;

**DATO ATTO** che alla carica di Sindaco è risultato eletto il sottoscritto Stefano Belli Franzini, nato a Casalmaggiore (CR) il giorno 21/09/1983;

#### VISTI:

- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, rubricato "*Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.*", e successive modifiche ed integrazioni;

- la Legge 7 giugno 1991, n. 182, recante "*Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali.*", e successive modifiche ed integrazioni;

- la Legge 25 marzo 1993, n. 81, rubricata "*Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale.*", e successive modifiche ed integrazioni;

- il Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132, rubricato "*Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali.*", e successive modifiche ed integrazioni;

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, rubricato "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.*", e successive modifiche ed integrazioni;



- il Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, recante “*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.*”, convertito, con modificazioni, nella Legge 14 settembre 2011, n. 148;

- la Legge 23 novembre 2012, n. 215, recante “*Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni.*”;

- il Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, rubricato “*Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.*”;

- il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.*”, e successive modifiche ed integrazioni;

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.*”;

**RICHIAMATI**, in particolare:

- l’art. 46, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. b), della L. n. 215/2012, a norma del quale il sindaco nomina, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della giunta comunale, tra i quali il vicesindaco, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione;

- l’art. 47 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che, ai commi 1 e 2, prevede che la giunta comunale sia composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori, stabilito dallo statuto, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali, computando a tale fine il sindaco, e comunque non superiore a dodici unità. Lo statuto, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, può fissare il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi;

- l’art. 2, commi 184 e 185, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010).*”, e successive modificazioni, riguardanti, rispettivamente, la riduzione del numero dei consiglieri comunali e degli assessori comunali;

- l’art. 16, comma 17, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, recante “*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.*”, convertito, con modificazioni, nella Legge 14 settembre 2011, n. 148, sempre in tema di riduzione del numero dei consiglieri comunali e degli assessori comunali, come modificato dall’art. 1, comma 135, lett. a), della Legge 7 aprile 2014, n. 56, in virtù del quale per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

**VISTO** lo “*Statuto comunale*”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 28/02/2002;

**RICHIAMATI**, in particolare, l’art. 26 (*Composizione della Giunta*) e l’art. 27 (*Elezione del Sindaco e nomina della Giunta*) dello Statuto comunale;

## **DATO ATTO:**

- che ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti non si applica la previsione di cui all'art. 1, comma 137, della L. n. 56/2014, a norma del quale *“Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.”*;

- che, comunque, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., lo statuto comunale stabilisce norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti;

- che, inoltre, come affermato dal già citato art. 46, comma 2, del T.U.E.L., il sindaco nomina i componenti della giunta nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi;

- che, a norma dell'art. 48, comma 2, del T.U.E.L., la giunta collabora con il sindaco nel governo del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali;

- che, a norma dell'art. 53, comma 2, del T.U.E.L., il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione;

**RITENUTO** di nominare i componenti la Giunta Comunale, tra i quali il Vicesindaco;

**RITENUTO** opportuno usufruire anche della collaborazione dei Consiglieri di maggioranza eletti, a supporto dell'azione del Sindaco e della Giunta e con funzioni meramente propositive e di consulenza, con espresso divieto di partecipare alle sedute di Giunta, di firmare atti del Sindaco, di assumere atti a rilevanza esterna, di esercitare funzioni amministrative di governo dell'ente e di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici;

**DATO ATTO** che, comunque, le decisioni della Giunta Comunale dovranno essere improntate al principio della collegialità nelle scelte;

**PRESO ATTO** delle cause di incandidabilità, di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla vigente normativa che precludono la nomina ad assessore;

**ACCERTATO** il possesso dei requisiti di candidabilità, di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale delle persone da nominare;

## **DECRETA**

**DI NOMINARE** alla carica di Assessore del Comune di Gussola per il quinquennio 2019/2024 i Signori:

- **Pier Luigi FRANCHI**, nato a Gussola (CR) il giorno 11/02/1953;
- **Doris BIA**, nata a Cremona (CR) il giorno 18/05/1976;

## **DECRETA**

**DI NOMINARE** Vicesindaco del Comune di Gussola l'Assessore **Pier Luigi FRANCHI**;

## DECRETA

**DI ATTRIBUIRE** le deleghe assessorili nelle seguenti materie:

- **VICESINDACO - ASSESSORE Pier Luigi FRANCHI:** Bilancio - Politiche Economiche;
- **ASSESSORE Doris BIA:** Ambiente - Sviluppo Sostenibile - Cultura;

## DA' ATTO

**DI MANTENERE** in capo al Sindaco le seguenti materie: Affari Generali - Personale - Urbanistica - Edilizia Pubblica - Edilizia Privata - Polizia Locale - Sicurezza - Protezione Civile - Servizi Sociali - Politiche Territoriali - Servizi Pubblici - Bandi e ricerca di finanziamenti;

## DA' ATTO

che, nei confronti dei suddetti, non sussistono motivi di ineleggibilità, di inconferibilità o di incompatibilità di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 ed al D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni;

## DECRETA

**DI AVVALERSI** della collaborazione, nei seguenti settori amministrativi, dei Signori:

- **Lara CARBONI - Consigliere:** Comunicazione - Eventi Istituzionali - Ricerca Finanziamenti - Affari Generali;
- **Alessandro DAOLIO - Consigliere:** Sport - Promozione del Territorio;
- **Sabrina DEPIETRI - Consigliere:** Bilancio - Ambiente - Sviluppo Sostenibile - Sport e Associazionismo;
- **Vittorino LODI RIZZINI - Consigliere:** Patrimonio - Associazionismo;
- **Anna Caterina QUARENGHI - Consigliere:** Sociale e Sociosanitario - Eventi - Sport e Associazionismo;

## DISPONE

- che il presente provvedimento venga notificato senza indugio agli interessati, con avvertenza che il Sindaco può sempre motivatamente revocare uno o più Assessori;
- che il presente decreto abbia effetti immediati e venga pubblicato all'Albo pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi;
- che il presente decreto sia pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Gussola, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni;
- che il presente provvedimento sia comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta.

## IL SINDACO

Stefano Belli Franzini

*(Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del Testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate)*